**LE REGOLE DA RISPETTARE DAL 7 AL 30 APRILE 2021**

**IN ZONA ARANCIONE**

**ATTIVITA’ COMMERCIALI**

Le attività commerciali possono rimanere **APERTE dal lunedì al sabato**.

La **domenica** devono rimanere **CHIUSE** ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e motocicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

**Esse si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza regionale n. 27 del 2 aprile 2021.**

* **misurazione della temperatura** a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali **di media e grande superfici;**
* mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore **a due metri** fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;
* garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
* obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
* garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati al massimo livello;
* accessi regolamentati**secondo le seguenti modalità:**

A) per locali fino a **40 MQ** può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti; 

B) per locali di dimensioni superiori a **40 MQ**, l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona **ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento**, con arrotondamento all’unità inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori; 

C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale.

**CHIUSURE FESTIVE E PREFESTIVE CENTRI COMMERCIALI E ASSIMILATI**

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie, tintorie, punti vendita di generi alimentari, di     prodotti    agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e

librerie. **L’esercizio dell’attività nei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili avviene nel rispetto di quanto**

**stabilito dall’ordinanza regionale n. 27 del 2 aprile 2021 si svolgono nel rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato 1; che oltre a misure di controllo, pulizia e distanziamento prevedono una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.**

**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Nella giornata di domenica** è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche, ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici.

**OBBLIGO FFP2**

È fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

**DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie **dalle ore 18 alle ore 5 del giorno successivo**.

**DIVIETO DI CONSUMAZIONE DI CIBI E BEVANDE DOPO LE ORE 18 NEI LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO, PER LE BEVANDE ALCOLICHE IL DIVIETO DI CONSUMAZIONE RIGUARDA L’INTERA GIORNATA**

**ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE**

Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

* Consegna a **domicilio** consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
* Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività **prevalente**una di quelle identificate dai **codici Ateco 56.30(Bar ed esercizi simili senza cucina)**

Asporto consentito fino alle 22.00 per tutti gli altri soggetti.

* È vietato consumare sul posto e nelle adiacenze

Sono consentite le attività delle **mense e del catering continuativo** su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

**ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITUATI PRESSO LE AREE DI SERVIZIO E DI**

**RIFORNIMENTO DI CARBURANTI**

**Aperti**, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche **lungo gli itinerari europei E45 ed E55, oltre che lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.**

**ALBERGHI E RISTORAZIONE**

Gli alberghi e altre strutture ricettive possono rimanere aperti.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

**MISURE RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI**

È vietato ogni spostamento fra Regioni salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

È vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.   
Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

**COPRIFUOCO**

Divieto     di     spostamento      dalle      ore      **22.00      alle      ore      5.00**      del      giorno      successivo. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

**VISITE A PARENTI ED AMICI**

E’ consentito, **in ambito comunale,** lo spostamento verso una **sola** abitazione privata, **una volta al giorno**, fra le ore 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.